

Preg.mi

Presidente Sen. Daniele Pesco
V Commissione Bilancio

e

Presidente Sen. Luciano D'Alfonso
VI Commissione Finanze e Tesoro

OGGETTO: Contributo Conflavoro PMI in audizione V Commissione Senato V e relativamente all'esame del DL n.41 del 22/03/2021 – Decreto Sostegni

Ecc.mi Presidenti,

Conflavoro PMI è veramente onorata di poter partecipare alle audizioni di questa Commissione al fine di dare un nostro contributo in termini di analisi e proposte relativamente al DL Sostegni nella sua fase di emendamenti e conversione. Ogni azione legislativa che viene posta in essere deve a nostro avviso avere chiari gli obiettivi funzionali, economici e sociali che sottendono la sua emanazione e, in questo quadro, il DL in esame non può apparire come il "sostegno" alle imprese italiane, ma più obiettivamente come un minimo ristoro rispetto alle perdite subite che non possono dirsi certo reintegrate nel loro ammontare, risultando in tale contesto la nomenclatura data al provvedimento non consona rispetto alla portata della sua azione.

Conflavoro PMI da tempo ormai sottolinea la necessità non solo economica, ma sociale di intervenire in maniera ben più massiccia a supporto del mondo imprenditoriale italiano, soprattutto in ragione e in rapporto con quanto altri Paesi Europei hanno fatto negli ultimi 12 mesi in aiuto ai loro sistemi. La scelta che Voi Commissari andate a fare deve dunque essere chiara nel suo presupposto, ovvero se la portata del Decreto sarà quella dei 32 miliardi di Euro attualmente stanziati il risultato che si potrà ottenere non potrà assolutamente essere quello da noi auspicato, ossia di salvaguardare le imprese italiane, in difficoltà poiché l'investimento risulta insufficiente in relazione alle reali necessità finanziarie che l'Italia richiede.

In questo momento la politica deve avere necessariamente chiarezza anche nel modo di esporre la propria azione, non dovendo mancare un rapporto di fiducia che deve condurre ad essere pienamente trasparenti in ogni atto istituzionale, non potendosi definire realmente un sostegno un aiuto che copre in moltissimi casi meno del 10% delle perdite subite. Ovviamente non si può non fare i conti con i limiti della capacità di intervento che oggi lo Stato ha e non per responsabilità politiche di chi oggi è chiamato a decidere, ma questo fattore nulla toglie all'insufficienza della portata dell'intervento le cui conseguenze rischiano di coinvolgere una platea di soggetti di cui è imprevedibile poter delineare i confini, ma che sicuramente si potrebbe tramutare in una crisi di ordine sociale difficilmente calmierabile soprattutto nel breve medio periodo.

Conflavoro PMI, pur nella piena consapevolezza dei limiti finanziari che lo Stato ha attualmente, svolge con pienezza il suo ruolo di sindacato datoriale e, raccogliendo quotidianamente le reali esigenze delle 82.000 imprese a noi associate, non può non portare proposte che siano effettive nel loro essere di reale sostegno all'economia Italiana.

In questo quadro proponiamo una serie di emendamenti che riteniamo opportuni poter valutare.

- Titolo I: Sostegno alle imprese e all'economia

Art. 1 (Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA)

- 1. Sostituire il Comma 4** "Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza ei requisiti di cui al presente comma".

Da sostituire "Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi **dal 1° gennaio 2020 fino al 28 febbraio 2021** sia

inferiore almeno del **20 per cento** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza ei requisiti di cui al presente comma”.

Conseguentemente:

All'articolo 41, le parole “550 milioni” sono sostituite dalle seguenti “350 milioni”.

Motivazione: L'ampliamento della platea dei beneficiari deve a nostro avviso essere conseguenza del fatto che chi ha subito un abbassamento del 20% in ragione delle restrizioni previste per Legge unite al mantenimento dei costi fissi rende già tali soggetti assolutamente meritevoli di sostegno.

2. **Sostituire il comma 5:** “5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:
 - a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;
 - b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
 - c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
 - d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
 - e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA”.

3. **Comma 6:** “Fermo quanto disposto dal comma 2, per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo di cui al presente

articolo non può essere superiore a un milione di euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Da Sostituire con “L'ammontare del contributo a fondo perduto è pari al:

- a) settanta per cento della differenza del fatturato per il periodo indicato per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;
- b) sessantacinque per cento della differenza del fatturato per il periodo indicato per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- c) sessanta per cento della differenza del fatturato per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- d) cinquantacinque per cento della differenza del fatturato per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) cinquanta per cento della differenza del fatturato per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA”.

Conseguentemente:

All'articolo 41, le parole “550 milioni” sono sostituite dalle seguenti “150 milioni”.

Motivazione: Come detto in premessa se si vuole dare alla nomenclatura della disposizione di Legge una correlata funzionalità di azione non si può scendere sotto i livelli espressi nell'emendamento qua indicato che risulta appunto nel suo ammontare sufficiente a sostenere la sopravvivenza del mondo imprenditoriale colpito dalla pandemia, al contrario di quanto proposto in norma laddove appunto la misura risulta solo palliativa delle gravose conseguenze economiche della crisi.

Art. 2 (Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici)

1. **Sostituire:** “Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province

autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici”

Da Sostituire con “Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di **1000 milioni** di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.

Conseguentemente:

All'articolo 41, le parole “550 milioni” sostituite dalle seguenti “250 milioni”.

Motivazione: la filiera dei soggetti coinvolti nello stato di crisi è estremamente ampia e tale da risultare potenzialmente insufficiente anche lo stanziamento di 1 miliardo in rapporto agli obiettivi prefissati.

Art. 4 (Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi)

1. Sostituire:

Lettera a): al comma 1, le parole “28 febbraio” sono sostituite dalle seguenti “30 aprile”;

Lettera b): “entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021”;

Da Sostituire con:

Lettera a) al comma 1, le parole “28 febbraio” sono sostituite dalle seguenti: “**30 settembre**”;

Lettera b): “**entro il 30 giugno 2022**, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021”;

Conseguentemente:

All'articolo 41, le parole “550 milioni” sono sostituite dalle seguenti “50 milioni”.

2. **Sostituire comma 5:** Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le date dell'annullamento dei debiti di cui al comma 4 del presente articolo, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il decreto ministeriale di cui al precedente periodo disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 4, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

6) Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di cui al comma 5 è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

Da Sostituire con: “Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le date dell'annullamento dei debiti di cui al comma 4 del presente articolo, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il decreto ministeriale di cui al precedente periodo disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 4, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

6) Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di cui al comma 5 è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a **25.000 euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al **31 dicembre 2020** e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

Conseguentemente:

All'articolo 41, le parole "550 milioni" sono sostituite dalle seguenti "50 milioni".

Motivazione: a giudizio di Conflavoro PMI è il momento di superare ogni ostacolo all'agevolazione della ripresa delle aziende andando ad incidere in maniera importante anche su un settore, quello del recupero dei ruoli esattoriali, che ha un tangibile rilievo anche in ambito di principio. A nostro giudizio lo schierarsi per un ampliamento della sfera di applicazione del beneficio deve andare incontro al concetto di aiuto all'economia che deve essere ritenuto in maniera contingente prevalente su ogni altro aspetto sia etico sia sostanziale.

ART. 8 (Sulle nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale dello schema di decreto-legge sostegni)

1. **Comma 1:** I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. **Ai datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto stiano già facendo ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 2, ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per l'anno 2021), è consentito di anticipare la decorrenza della domanda**

di trattamento fino ad una settimana, ferma restando la suddetta durata massima di 13 settimane entro il 30 giugno 2021.

2. **Comma 2:** I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. **Ai datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto stiano già facendo ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 2, ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per l'anno 2021), è consentito di anticipare la decorrenza della domanda di trattamento fino ad una settimana, ferma restando la suddetta durata massima di 28 settimane entro il 31 dicembre 2021.**
3. **Comma 7:** I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 2 con le medesime modalità di cui al presente articolo, **senza condizionarla all'iscrizione agli stessi Fondi ovvero a controprestazioni da parte dei datori di lavoro che non possono accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale previsti dal presente decreto. (immutato il resto).**
4. **Comma 11:** Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni

sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono [altresì](#) esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. **Sono in ogni caso esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di liquidazione della società o fallimento, qualora il lavoratore dichiari di non opporsi al licenziamento stesso nell'ambito di una procedura di conciliazione in sede protetta, ai sensi dell'art. 2113, quarto comma, del codice civile e degli articoli 409 e 411, terzo comma, del codice di procedura civile.**

- Titolo II: Disposizioni in materia di lavoro

Art. 10 (Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport)

1. **Sostituire:** “Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articoli 15 e 15-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a 2.400 euro. 2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore

del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro”.

Da sostituire con: “Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articoli 15 e 15-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a **6.000 euro**. 2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a **6.000 euro**. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a **6.000 euro**”.

2. **Sostituire comma 11** L'ammontare dell'indennità di cui al comma 10 è determinata come segue:

a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;

b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;

c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.

Da sostituire con L'ammontare dell'indennità di cui al comma 10 è determinata come segue:

a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, **spetta una somma pari al 70% dei compensi non percepiti;**

b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, **spetta una somma pari al 60% dei compensi non percepiti;**

c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, **spetta una somma pari al 50% dei compensi non percepiti;**

Conseguentemente:

All'articolo 41, le parole "550 milioni" sono sostituite dalle seguenti "50 milioni".

Motivazione: Visto anche il rilievo socioale che l'attività ha nel nostro Paese ma il correlato alto livello di professionalità che si ha anche a livelli non professionistici, riteniamo opportuno un intervento che sia maggiormente efficace a sostenere categorie di soggetti che negli ultimi 14 mesi hanno visto spesso azzerata la loro capacità di lavoro nell'ambito di specie.

Art. 14 (Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

1. Sostituire:

1. Il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Da sostituire:

1. Il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di **500 milioni** di euro per l'anno 2021.
2. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a **500 milioni** di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. **Motivazione** : quanto era stato disciplinato con il decreto legge n. 149, meglio conosciuto come Ristori-bis del 9 novembre 2020, che conteneva nuove misure in materia di tutela della salute e di sostegno ai lavoratori e alle imprese del terzo settore deve ancora di più essere implementato nella parte finanziaria essendo evidente come sia fondamentale all'intera società Italiana il contributo in funzioni ed attività che tali compagini vanno oggi a ricoprire.

Conseguentemente:

All'articolo 41, le parole "550 milioni" sono sostituite dalle seguenti "150 milioni".

Art. 17 (Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

1. **Sostituire:** "All'art. 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo 19 massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19 comma 1 del Dlgs 15 giugno 2015 nr.81";

Da sostituire: "All'art. 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando la

durata massima complessiva di trentasei mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di diciotto mesi e per un massimo di 3 volte i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19 comma 1 del Dlgs 15 giugno 2015 nr.81”;

Motivazione: In un momento storico come quello attuale la ripresa delle aziende passa da una maggiore flessibilità dei rapporti di lavoro non dovendosi commettere l'errore di confondere flessibilità con precarietà ma essendo corretto inquadrare i contratti così strutturati come quelli confacenti alle odierne condizioni di mercato ed al contesto attuale dell'imprenditoria Italiana.

- **Titolo IV: Enti territoriali**

Art. 25 (Imposta di soggiorno)

- 1. Sostituire:** “È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. 2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 2 , si provvede ai sensi dell'articolo 42. Art. 26.

Da sostituire con: “È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di **1000 milioni** di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. **Tale Fondo potrà essere utilizzato dai Comuni anche nella funzione previsionale di non imporre o abbattere tale imposta in incentivo alla ripresa turistica.**

Motivazione: serve un'azione di sostegno indiretto all'intero comparto turistico che passi appunto dall'abbattimento dell'imposta per il 2021 andando così ad agire in maniera positiva su tutto il comparto.

Grati della possibilità che ci è stata data di essere auditi, ringraziandoLa dell'invito ed in attesa delle future occasioni di confronto, Vi porgo i più

Cordiali saluti.

Roma, lì 8 aprile 2021


Il Presidente di Conflavoro PMI
Roberto Capobianco